



**COMUNE DI VICO NEL LAZIO
FROSINONE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 02 del 28.02.2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
MODIFICATO AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 15 DEL 18.01.2022.**

L'anno **duemilavenitre**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore 18,00 presso il Palazzo del Governatore, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

| | CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|----|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Guerriero Claudio | X | |
| 2 | Costantini Piero | X | |
| 3 | Di Lelio Vittorio | X | |
| 4 | Pelloni Mauro Benedetto | | X |
| 5 | Graziani Dario | X | |
| 6 | Sabellico Vanessa | X | |
| 7 | Pacifici Amedeo | X | |
| 8 | Paniccia Lea | X | |
| 9 | Giacomini Davide | X | |
| 10 | Rondinara Adriano | X | |
| 11 | Pica Maria Paola | X | |

Assegnati n° 11
In Carica n° 11

Presenti n° 10
Assenti n° 1

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del vigente Statuto Comunale l'Avv. Massimo Ciullo partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno.

Presiede la seduta il Sindaco, Cav. Claudio Guerriero.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 lett. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale **Dott. Francesco Deodato**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il **Sindaco** illustra la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Regolamento TARI, che si è resa necessaria al fine di aggiornare il regolamento vigente alle più recenti delibere della ARERA.

Prende la parola il **Consigliere Giacomini** il quale, chiede che venga indicato il numero di utenti che godono delle scontistiche previste dall'art. 22 del Regolamento e, contestualmente, presenta una proposta di modifica del citato articolo di Regolamento, che prevede *"con riferimento all'art. 22 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche, alla lettera a) eliminare il numero "10", sostituendolo con il numero "20"*.

Interviene in replica il **Sindaco** evidenziando che, la modifica proposta non può essere esaminata immediatamente, visti i tempi ristretti. Il Sindaco comunica che, al momento non si applicano le scontistiche previste dall'art. 22 in quanto occorre la previa attuazione del Regolamento. Al riguardo, il Sindaco segnala che circa quindici anni fa erano state distribuite delle compostiere che, tuttavia, ormai non possiede di fatto più nessuno, contribuendo alla scarsa applicazione dell'attività di compostaggio domestico. Il Sindaco comunica che sta provando ad accelerare i tempi per la realizzazione di una compostiera comunale ed al contempo auspica che, con la nuova gara o tramite l'attività dell'Egato, questo aspetto possa migliorare, contribuendo all'incremento degli utenti che effettuano l'attività di compostaggio. Il Sindaco, infine, comunica che a livello sovracomunale è previsto un progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore che dovrebbe portare allo smaltimento dell'umido e le cui ceneri potrebbero essere utilizzate per realizzare materiale edile.

Prende la parola la **Consigliera Pica**, la quale evidenzia che con il regolamento approvando sono pochi gli aspetti che sono stati modificati rispetto al passato. La Consigliera evidenzia che è opportuno procedere con l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tramite una nuova gara, in quanto il Comune procede dal 2020 con continue proroghe. Al riguardo, la Consigliera Pica segnala che già nel novembre 2021 aveva presentato sul punto una interrogazione scritta alla quale non ha mai ricevuto risposta e che auspica venga effettivamente riscontrata anche per rispetto del ruolo istituzionale ricoperto. La Consigliera chiede, inoltre, se gli amministratori stiano facendo rispettare il capitolato di appalto, in quanto ci sono diverse attività ivi previste che non sono state erogate dalla ditta incaricata, ma che comunque vengono pagate dai cittadini.

Interviene in replica il **Sindaco**, evidenziando che, se fosse stata bandita una gara tre anni fa, con i prezziari rivisti, i cittadini avrebbero dovuto pagare tariffe molto più alte, alla stregua di quanto accaduto per Comuni limitrofi. Al contrario, le azioni espletate dall'amministrazione hanno consentito un risparmio per i cittadini quantificabile in circa duecentoquarantamila euro. Inoltre, il Sindaco evidenzia, per un verso, che gli atti per bandire una nuova gara sono stati trasmessi alla Provincia, la quale dovrebbe provvedere autonomamente.

Prende la parola l'**Assessore Ciullo**, il quale chiede che venga dato atto dell'attività dell'amministrazione all'indomani delle vicende che hanno coinvolto la ditta originariamente incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In proposito l'Assessore Ciullo evidenzia che, a differenza di molti Comuni che per diverso tempo hanno subito un disservizio prolungato a causa della decadenza della originaria affidataria del servizio, sul territorio comunale di Vico nel Lazio non c'è mai stata soluzione di continuità nel passaggio dal vecchio al nuovo affidatario. L'Assessore evidenzia inoltre che la ditta subentrante ha dovuto accettare le stesse condizioni contrattuali che facevano capo alla vecchia affidataria, ed è per questa ragione che si sono registrate delle difficoltà nella erogazione di tutti i servizi compresi nel capitolato. L'Assessore Ciullo evidenzia come, visto il subentro dell'Egato, tutti i Comuni si dovranno interfacciare con esso: per tale ragione anche sollecitando la Provincia all'indizione della gara, il Comune potrebbe vedersi rispondere di attendere.

Interviene in replica la **Consigliera Pica**, comunicando che, per le ragioni esposte si asterrà dalla votazione e ricordando come, già all'epoca della precedente affidataria del servizio, avesse chiesto di interrompere il rapporto contrattuale. La Consigliera prende atto della impossibilità di ottenere un servizio migliore alle condizioni attualmente offerte alla ditta, ma richiede in ogni caso di procedere con l'indizione di una nuova procedura, evitando ulteriori proroghe.

Interviene in replica il **Sindaco**, ricordando che tutti i provvedimenti di proroga sono sempre stati inoltrati ritualmente alla Prefettura con le dovute motivazioni, ma che la Prefettura non ha mai sollevato alcuna eccezione.

Non ci sono altri interventi.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate:

- la Delibera ARERA n. 493/2020 del 24.11.2020;
- la Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021;
- la Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;

Richiamato il D.Lgs n. 116/2020 che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltoso di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con le modifiche apportate dal D.lgs n. 116/2020, e dalla delibera ARERA n. 493/2020, nonché dalla delibera ARERA n. 363/2021, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

- la legge n. 197 del 29.12.2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", all'art. 1 comma 775 prevede "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023";

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamato il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.06.2021;

Ravvisata la necessità, a seguito dell'entrata in vigore delle suddette Delibere nn. 363 del 03.08.2021 e 15 del 18.01.2022 di approvare un nuovo regolamento relativo alla disciplina della TARI, quale allegato alla presente delibera;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (prot.n. 1200 del 21.02.2023)

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Con voti n. 7 favorevoli n. 2 contrari (Giacomini; Rondinara) e n. 1 astenuti (Pica) espressi nelle forme e nei modi di legge su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

1. di **dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **approvare** la narrativa che precede e, per l'effetto, il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 42 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di **prendere atto che** il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2023/2025;
4. di **provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di **pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente, con voti n. 7 favorevoli n. 2 contrari (Giacomini; Rondinara) e n. 1 astenuti (Pica) espressi nelle forme e nei modi di legge su n. 10 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, stante l'urgenza,

DELIBERA

Di **dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - quarto comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to (Claudio Guerriero)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Francesco Deodato)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 21.03.2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to (Sabrina Sbaraglia)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

(X) è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Francesco Deodato)